

Salute Benessere e Autonomia della Persona

Proposta N.: **DD/PRO/2024/8855**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E STRAORDINARIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DENOMINATA “CASA BIRBA 2” SITA IN VIA ZANARDI N.317/2 A BOLOGNA. GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA

LA RESPONSABILE U.I.

Premesso che:

- il territorio del Comune di Bologna è interessato da un flusso molto rilevante di arrivi e rintracci di minori stranieri non accompagnati (nel prosieguo MSNA) e, solo a titolo esemplificativo, durante il 2022 i rintracci sono stati 640, con flusso che non accenna a mitigarsi e che sta mettendo in oggettive difficoltà il sistema di accoglienza SAI locale metropolitano, benché lo stesso sia molto strutturato;

Considerato che:

- l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali (atto n.77/CU del 10 luglio 2014) sul “*Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari*” ha richiesto a tutte le istituzioni coinvolte massimo impegno per affrontare l'emergenza in spirito di collaborazione e solidarietà; - in Emilia Romagna si è verificato un flusso straordinario di cittadini stranieri, ivi compresi minori stranieri non accompagnati, per far fronte al quale la Regione, con DGR n.1490/2014, ha previsto in via straordinaria e temporalmente definita di consentire ai Comuni, in accordo con la Prefettura competente per territorio, l'autorizzazione al funzionamento di strutture temporanee in deroga ai criteri quali-quantitativi stabiliti con DGR n.1904/2011;

- **gli artt.4 e 5 della Legge 7 aprile 2017, n. 47** "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" in combinato disposto con il comma 1 dell'art.19 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n.142 stabiliscono che “Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate ... (omissis) ... Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'Interno anche in convenzione con gli enti locali ... (omissis) ... *in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art.18 del D.Lgs n.142/2015*, tra cui spicca “il superiore interesse del minore” ad avere assicurati “*condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale ..., conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176;*

- **l'art.19, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n.142 del 18.08.2015** e ss.mm.ii. prevede che, in caso di

temporanea indisponibilità delle strutture governative di prima accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza del minore debbano temporaneamente essere assicurate *dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova* e che, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata da quest'ultimo, è comunque disposta dal Prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ogni struttura;

- la difficoltà nella gestione e nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, con forti concentrazioni di numeri in alcuni territori, tra cui quello di Bologna, viene continuamente amplificata dai nuovi arrivi, con l'impossibilità di accogliere nel SAI tutti i MSNA, come stabilito dall'art 19 del d.lgs. 142/2015, poiché la capienza della rete SAI è molto inferiore alle esigenze di accoglienza;

Dato atto pertanto che in conseguenza a quanto in precedenza rappresentato il Comune di Bologna provvede alla gestione della presa in carico mediante il Servizio Protezioni internazionali di Asp Città di Bologna, mettendo in protezione i minori avvalendosi, per quanto possibile del SAI e del programma di risposta all'emergenza finanziato dal Fondo Fami Lgnet e ricercando tutte le soluzioni di struttura e alloggi disponibili nel sistema pubblico e sul mercato privato, tramite i gestori del SAI;

Atteso quindi che sussiste la necessità di trovare spazi di accoglienza, consentendo nel contempo l'uscita da una condizione di assoluta emergenza come si configura l'accoglienza alberghiera, in strutture più idonee a garantire un'assistenza appropriata alle esigenze dei giovani migranti e che comunque possano garantire una presenza educativa appropriata ed un progetto di intervento specifico, come da indicazioni pervenute dal Direttore ad interim del Settore del Servizio Sociale del Comune di Bologna; Atteso che i minori in parola devono necessariamente essere collocati, per cui è necessaria l'attivazione di strutture idonee a garantire un'assistenza appropriata alle esigenze dei giovani migranti;

Considerato che:

- il legale rappresentante pro-tempore della cooperativa sociale società Dolce società cooperativa, con sede legale in Via Cristina da Pizzano n.5 a Bologna, CF/P.IVA 03772490375, ha presentato istanza PG n.852364/2023 al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento per la struttura denominata "Casa Birba 2" sita in via Zanardi n.317/2, piano ammezzato, a Bologna per n.4 posti;
- nella suddetta richiesta è stato dichiarato il possesso delle certificazioni di idoneità richieste per la civile abitazione nonché delle certificazioni inerenti l'avvenuta messa in sicurezza e la corretta manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento;
- il suddetto immobile è inserito nella progettazione SAI MSNA 2023-2025 del Comune di Bologna;

Visto il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna PG n.79628 del 08.02.2024 che ha rilevato, a seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura, discrete condizioni di salubrità ed igiene ma al contempo alcune criticità strutturali e la mancanza del requisito di un soggiorno di almeno 14 mq, previsto dalle norme della civile abitazione;

Vista la relazione inviata dalla cooperativa sociale società Dolce società cooperativa, PG n.230933 del 04.04.2024 nella quale si specifica che:

- la struttura "Casa Birba 2" è situata al piano ammezzato di un immobile interamente di proprietà della Cooperativa stessa, in cui al piano terra è presente un'altra struttura per MSNA denominata "Casa Birba" che accoglie sei minori straniere e i piani superiori sono ad uso esclusivo di utenza in carico ai servizi sociali gestiti dalla Cooperativa Dolce, con beneficiarie tutte di sesso femminile;
- il soggiorno di 14,67 mq all'interno di "Casa Birba 2" è stato individuato come camera da letto al fine di poter accogliere 4 utenti, dando una risposta più significativa alle esigenze in premessa dichiarate;
- la cucina presente nella struttura "Casa Birba 2" non viene utilizzata dalle ospiti, in quanto i pasti vengono consumati insieme alle 6 ospiti di "Casa Birba", nell'ambiente soggiorno-pranzo di 30,16 mq sito al piano terra;
- l'appartamento "Casa Birba 2" è individuato quindi come uno spazio in cui le minori, prossime alla maggiore età, possono sperimentare le prime autonomie, rimanendo all'interno di un contesto protetto e tutelante, con una gradualità del processo supportato dalla condivisione di alcuni spazi comuni con le minori accolte in "Casa Birba";
- sono state superate le criticità strutturali rilevate dall'Ausl, relative al piano cottura della cucina e

all'altezza del parapetto di una camera;

Dato atto:

- della difficoltà a reperire immobili sul territorio comunale finalizzati ad ospitare strutture temporanee per minori stranieri non accompagnati e della necessità al contempo, viste le condizioni emergenziali legate ai flussi di MSNA, di dare accoglienza dignitosa e urgente a tali minori con un servizi di supporto ed integrazione;
- del fatto che le quattro utenti ospitate in "Casa Birba 2" sono prossime alla maggiore età e sono all'interno di in un percorso di autonomia;
- della stretta collaborazione tra le strutture "Casa Birba" e "Casa Birba 2" e dell'immobile di via Zanardi n.317/2 ad uso esclusivo di utenza in carico ai servizi sociali gestiti dalla Cooperativa Dolce;

Ritenuto necessario pertanto, per le motivazioni sopra esposte, derogare alla presenza di una zona soggiorno nella struttura "Casa Birba 2", prevedendo quale seconda camera da letto il locale di 14,67 mq al fine di poter ospitare 4 utenti e autorizzare l'utilizzo dell'ambiente soggiorno-pranzo di 30,16 mq di "Casa Birba", al piano terra, per la consumazione dei pasti anche delle utenti di "Casa Birba 2";

Preso atto che il Coordinatore responsabile della struttura è Chiara Roccatagliata;

Richiamati la deliberazione di Giunta Comunale PG. n.33682/2023, di ridefinizione dell'organizzazione complessiva della struttura dell'Ente e di approvazione dello schema organizzativo ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale, il decreto sindacale P.G. 326854/2024 e la determinazione dirigenziale PG n.356134/2024 con cui sono state aggiornate le deleghe di funzioni e responsabilità ai Responsabili di Unità Intermedia assegnati al Settore Salute, Benessere e Autonomia della Persona;

Viste:

- la L.R. n.2/2003;
- la D.G.R. n.1904/2011;
- la D.G.R. n.1106/2014;
- la D.G.R. n.1490/2014;
- la D.G.R. n.1153/2016;
- la D.G.R. n.425/2019;

AUTORIZZA

per le motivazioni sopra esposte, la Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa con sede legale in via Cristina da Pizzano n.5 a Bologna, CF/P.IVA 03772490375, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, al funzionamento della struttura di accoglienza temporanea e straordinaria di minori stranieri non accompagnati, denominata "Casa Birba 2" sita in via Zanardi n.317/2, piano ammezzato, a Bologna per **n.4 posti, fino al 31.12.2025**. La struttura è inserita nel progetto SAI MSNA 2023-2025 rivolto all'accoglienza temporanea e straordinaria di minori stranieri non accompagnati,

Si prende atto che il Coordinatore responsabile della struttura è Chiara Roccatagliata.

Ogni variazione riguardante l'attività, i locali o la persona del Responsabile dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Bologna.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -